

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Standard probatorio civile: tranquillizzante certezza del fatto storico

Se non può considerarsi provato con tranquillizzante certezza il fatto storico, allora la domanda merita di essere rigettata.

Per approfondimenti sullo standard probatorio civile, si vedano:

- [Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124](#) [Il Giudice non si basa sulle probabilità, ma su prove certe: sì alla conferma logica superiore (più elevata idoneità rappresentativa), per Corte dei Conti Sicilia]
 - [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386](#) [E' sbagliata l'applicazione generalizzata del più probabile che non: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica]
 - [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304](#) [Più probabile che non rileva solo per il nesso causale. Il fatto ignorato è conseguenza di fatti certi. Serve l'elevata attendibilità rappresentativa]
 - [Tribunale di Ragusa, sentenza del 1.7.2025](#) [Standard probatorio civile: più probabile che non rileva solo per il nesso causale]
 - [Tribunale di Enna, sentenza n. 571 del 18.12.2024](#) [Standard probatorio civile: prova certa del danno in penale come in civile, mentre il più probabile che non vale solo per il nesso di causalità]
 - [Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021](#) [Responsabilità del medico: più probabile che non vale per il solo nesso causale, ma per le prove vale la più elevata idoneità rappresentativa]
 - [Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021](#) [Responsabilità del medico: le prove sono informate al criterio della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica]
 - [Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022](#) [Nesso di causalità nella responsabilità sanitaria: è basato sulla più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica]
- In dottrina si veda VIOLA, [Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico](#) e VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento. Dal più probabile che non alla sommatoria di prove](#), DirittoAvanzato, Milano, 2021.
- Si vedano su YouTube le registrazioni dei convegni:
- [Il più probabile che non è giusto?](#)
 - [Causalità civile e standard probatorio](#)

Tribunale di Nola, sentenza del 13.5.2025

...omissis....

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

L'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, nel ritenere inattendibile il testimone escusso e non provato il fatto storico, è incorso in incongruenze logico-giuridiche, nonché ha errato nel ritenere non provato che "il veicolo sia rimasto incolpevolmente sconosciuto".

Orbene, le suddette doglianze non possono trovare accoglimento non riscontrandosi nella sentenza impugnata i denunciati vizi.

Ed invero, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato le prove acquisite nel corso del giudizio

Sul punto si osserva che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, compete al Magistrato giudicante, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, che non paiono ricorrere nel caso in esame).

È principio, peraltro, pacifico in giurisprudenza che "a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti; né il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrelevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione" (cfr. Cass.Civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. Civ., sez. lav., n. 2565/1979). L'operato del primo Giudice che ha motivato il rigetto della domanda attorea adducendo l'inattendibilità della teste escussa Testimone_1 e la contraddittorietà delle sue dichiarazioni che non hanno confermato quanto prospettato da parte attrice, risulta condivisibile da questo Tribunale.

Ed invero, in merito alla ricostruzione del sinistro de quo, la teste escussa, nel riferirsi all'allora minorenne Parte_1 odierno appellante, a sua madre e alla posizione della stessa teste rispetto ai due precedenti soggetti, ha dichiarato: "ADR.: Eravamo fermi in attesa di poter attraversare la strada e poi prima di me iniziarono l'attraversamento della strada la signora ed il ragazzo ... ADR: preciso che il ragazzo e la madre avevano appena iniziato il passaggio pedonale".

Orbene, tale dichiarazione contrasta con quanto dedotto da parte attrice nell'atto di citazione.

Ed invero, al punto a) della premessa dell'atto di citazione, parte attrice deduceva che "il minore Parte_1 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva investito da un motociclo" precisando, subito dopo, che "il motociclo con direzione Sant'Anastasia, investiva il minore mentre era fermo, unitamente alla madre Parte_2, in attesa di poter attraversare la strada sulle strisce pedonali".

È evidente, pertanto, al di là dell'evidente discrasia contenuta nello stesso atto di citazione, come sia differente quanto prospettato dall'attore e quanto ricostruito dalla teste in sede di assunzione della prova testimoniale.

A ciò si aggiunga che sia nella messa in mora del 04.10.2014 che nella denuncia-querela del 02.10.2014, Parte_2 , nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 , deduceva e dichiarava che l'investimento avveniva mentre il minore era fermo in attesa di poter attraversare.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni non può considerarsi provato con tranquillizzante certezza il fatto storico.

Relativamente, poi, alla mancata indicazione del nominativo della testimone nella denuncia-querela, dalla quale il Giudice di prime cure ha tratto un ulteriore indizio per la valutazione di inattendibilità della stessa teste escussa, si osserva quanto segue. Sebbene, per giurisprudenza costante, la vittima di un sinistro causato da veicolo non identificato non abbia alcun obbligo di presentare denuncia/querela, non assurgendo la stessa a condizione di procedibilità della domanda, ciò non toglie che, ove la stessa venga sporta, il giudice ne possa comunque tener conto al fine di valutare il merito della successiva richiesta risarcitoria.

Ebbene, nel caso di specie, nella summenzionata denuncia-querela, peraltro presentata dopo oltre un mese dal sinistro, non si rinviene alcun riferimento alla teste poi escussa nell'ambito del giudizio di primo grado.

Orbene, la proposizione della denuncia-querela priva dell'indicazione del nominativo della testimone del sinistro denunciato, nel caso di specie, si inserisce in un complessivo quadro istruttorio dal quale non è possibile desumere con tranquillizzante certezza la verifica del fatto storico dedotto in giudizio dall'allora parte attrice e rispetto al quale la suindicata incompletezza della denuncia dell'incidente di causa alle competenti Autorità si traduce in un ulteriore elemento idoneo ad indurre a dubitare della fondatezza della prospettazione attorea.

Va, invero, considerato che la testimone Testimone_1 ha riferito di aver lasciato le proprie generalità ed il proprio numero di telefonino prima di allontanarsi dal luogo del sinistro (si veda il verbale dell'udienza del 23.10.2017, tenutasi davanti al giudice di prime cure).

Tale circostanza appare collidere con l'omessa indicazione del nominativo della testimone nella denuncia-querela di cui sopra.

Il Giudice di prime cure, inoltre, ha correttamente ritenuto non provato che il veicolo sia stato incolpevolmente rimasto sconosciuto.

Orbene, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è altresì necessario provare anche che la non identificazione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato (ex multis, Cassazione civile sez. III, 29/05/2014, n.12060). Il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non vale, infatti, a rimpiazzare, bensì a corredare la pluralità di strumenti di tutela esperibili dai danneggiati per il ristoro dei pregiudizi subiti in seguito ad un sinistro stradale, non essendo plausibile un'incondizionata surrogazione del Fondo di Garanzia nella posizione del presunto responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale aggravio alla Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniquale volta gli oneri riparatori potrebbero esser facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo della ordinaria accortezza e diligenza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda nei confronti del Fondo, solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.

Dunque, il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisce nei confronti del Fondo può assumere rilevanza ove si riscontrino incompletezze od omissioni in ordine alla dimostrazione della effettiva verifica del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso, ovvero della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo investitore.

L'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve iscriversi il sinistro è conforme alla ratio della normativa in esame, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art 2697 c.c., ma altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivanti da altri accadimenti, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.

Da quanto detto deriva che, nel caso in cui si riscontrino omissioni o incompletezze nel comportamento tenuto dal presunto danneggiato che agisca nei confronti del Fondo, non potrà il giudice non attribuirvi rilevanza, imponendosi un rigore maggiore nelle controversie contro il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro da quella prospettata dall'attore stesso, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dagli organi competenti (come nel presente caso).

Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la prova rigorosa di cui sopra si è detto, non è stata raggiunta.

Invero, il primo giudice, ha rigettato la domanda ritenendo, in base al suo prudente apprezzamento (art 116 c.,p.c.), non raggiunta la prova in ordine alla diligenza del

danneggiato nella identificazione dell'auto investitrice.

In particolare, il primo Giudice ha correttamente evidenziato, non solo che le condizioni di salute del danneggiato, odierno appellante (per il quale, peraltro, non veniva richiesto alcun mezzo di soccorso), non apparivano di tale gravità da impedire nell'immediatezza l'identificazione del motociclo investitore, ma che la madre e la teste che si trovavano nell'immediatezza del punto dell'asserito sinistro (l'una a fianco del danneggiato, l'altra poco dietro) ben avrebbero potuto rilevare il numero di targa del detto motociclo, non rilevando la circostanza dedotta dalla testimone di essere stata impossibilitata a prendere il numero di targa del motociclo perché lo stesso si allontanava repentinamente e per la sua principale "preoccupazione" di soccorrere il ragazzo.

Ed invero, nel caso di specie, la presenza di un'altra persona in compagnia del danneggiato, che lo soccorreva, ben avrebbe potuto indurre la teste a rilevare immediatamente il numero di targa.

Peraltro, la testimone verosimilmente ha visto arrivare il motociclo presunto investitore atteso che ha dichiarato che lei stessa era in procinto di attraversare la strada.

Inoltre, ulteriore contraddizione è rinvenibile dal confronto di quanto dedotto nell'atto di citazione e quanto riportato nel verbale di pronto soccorso circa il luogo del sinistro.

Ed invero, nell'atto di citazione è stato dedotto che il luogo dove sarebbe avvenuto il presunto sinistro ricade nel territorio del comune di Cercola, di contro nel suddetto verbale di pronto soccorso si legge che luogo del sinistro è Napoli.

Né soluzioni opposte possono essere suffragate dalla dichiarazione del CTU di compatibilità delle lesioni lamentate da Parte_1 con la dinamica del sinistro in considerazione della dirimente ed assorbente mancata prova del fatto storico.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'attore, in primo grado, non abbia adeguatamente ottemperato all'onere della prova a suo carico, né riguardo all'an e né riguardo alla realizzazione di una condotta diligente volta all'identificazione del veicolo investitore.

La decisione del giudice di prime cure non appare, pertanto, passibile di alcuna censura, risultando pienamente conforme al lacunoso e debole quadro probatorio offerto dall'attore in primo grado.

Il presente gravame deve, dunque, ritenersi infondato e va rigettato con conferma della sentenza oggetto di impugnazione.

Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado (che hanno seguito la soccombenza), poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le suindicate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un. Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), non ravvisabile nel caso di specie.

La contumacia dell'appellata Controparte_1 quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese relative al giudizio di appello.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - «quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3843/2019 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia di Controparte_1 quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rapp.ti p.t.;
- 2) Rigetta l'appello;
- 3) Nulla per le spese relative al giudizio di appello in considerazione della contumacia dell'appellata Controparte_1 quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- 4) Dà atto della totale soccombenza dell'appellante ai fini del versamento previsto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002.

Nola 13.05.2025

Il Giudice

Dott.ssa Valeria Rossi

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchi (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
